

Associazione Culturale TiTango

(Tango Argentino - Genova)

STATUTO

1. Scopi e finalità .

L'Associazione Culturale, nel seguito indicata come **TiTango**, ha come finalità la promozione del tango argentino in ogni aspetto: danza, musica, poesia, cultura, storia.

Il raggiungimento dello scopo si attua, tra l'altro, tramite contatti e scambi culturali, artistici, economici e sociali con diversi paesi del mondo.

Ha come finalità la promozione e la gestione di iniziative, servizi, attività culturali, turistiche, ricreative e potrà svolgere anche attività commerciali secondarie subordinate e marginali atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche in collaborazione con soggetti pubblici, privati e ad altre associazioni, sempre nel rispetto degli scopi sociali.

L'associazione potrà per il perseguimento dei proprio scopi affiliarsi ad associazioni o federazioni nazionali e internazionali.

L'Associazione è basata sul volontariato e non ha finalità lucrative.

2. Marchio e denominazione.

Il marchio TiTango regolarmente registrato è di esclusiva titolarità dell'Associazione.

Il marchio potrà essere utilizzato da altri soggetti, solo a seguito di specifica approvazione da parte del Consiglio direttivo e secondo le modalità previste dalla relativa delibera.

3. Associazione e affiliazione

Chiunque può associarsi a TiTango purché ne condivida gli scopi e ne accetti lo statuto.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

I soci onorari sono coloro che sono stati nominati tali dal Consiglio direttivo in quanto si sono particolarmente distinti per meriti culturali o artistici nell'ambito del Tango argentino *così come inteso nell'art. 1 del presente statuto.*

I soci ordinari devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento della stessa insindacabilmente. La domanda di associazione è accolta se entro **30** giorni dalla presentazione il Consiglio Direttivo non si sarà espresso negativamente”.

Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione a TiTango ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti emanati dal Consiglio direttivo.

I soci, ad esclusione dei soci onorari, sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio direttivo, che potrà prevedere in casi eccezionali delle esenzioni.

4. Diritti e doveri dei soci

Il socio ha diritto:

- di partecipare a tutte le attività associative, previo l'adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- di partecipare alle assemblee, con diritto di voto;

Associazione Culturale TiTango

- di essere eletti negli organi direttivi dell'Associazione;
- di consultare liberamente le deliberazioni e i libri sociali.

I soci devono:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- adempiere, nei modi e termini previsti, agli obblighi e alle obbligazioni assunte nei confronti di TiTango.

5. Perdita di qualifica di socio e di affiliazione.

La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa;
- c) esclusione, che potrà essere deliberata dagli organi direttivi competenti qualora:
 - I) il socio abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell'Associazione, non abbia osservato lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - II) il socio sia inadempiente agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi associativi, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'Associazione.
 - III) siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.

d) decesso.

I soci onorari perdono la qualifica di associato solo nei casi indicati alle lettere a), c) ed d).

6. Sospensione.

Qualora il Consiglio Direttivo ravvisi indizi gravi precisi e concordanti che facciano ritenere che un socio abbia tenuto uno dei comportamenti indicati ai punti b) e c) del precedente articolo, può disporre, a proprio insindacabile giudizio e per il tempo che riterrà necessario, nei suoi confronti la sospensione temporanea della qualità di socio.

Tale provvedimento cautelare ha efficacia dal momento della sua comunicazione e sospende l'efficacia del tesseramento. In tal caso il socio non può svolgere per alcun titolo ogni attività all'interno di TiTango fino all'intervenuta revoca della sospensione.

La sospensione perde efficacia qualora il Consiglio direttivo non emani, entro due mesi dal giorno dell'avvenuta comunicazione all'interessato, un provvedimento disciplinare o di esclusione.

7. Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

8. Assemblea.

L'Assemblea è il massimo organo di TiTango: verifica i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche, definisce conseguentemente la politica associativa, approva e modifica lo Statuto, elegge, tra i soci, il Presidente, il Vicepresidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei Garanti e quello dei Revisori dei Conti, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, secondo le modalità previste dal Consiglio direttivo.

La convocazione deve avvenire tramite pubblicazione dell'ordine del giorno - con indicazione di

luogo, data e orario della riunione e modalità di votazione, sulla mailing_list TiTango e/o sul sito web, almeno quindici giorni prima della riunione.

L'Assemblea deve essere convocata quando sia stata fatta richiesta al Presidente da un numero di Soci che rappresentino almeno **i due terzi** degli associati.

L'assemblea è costituita dai soci in regola con gli obblighi associativi e non sospesi.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria:

L'**assemblea straordinaria** è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, delibera a maggioranza sulle modifiche dello statuto (sullo scioglimento dell'Associazione, vedasi articolo 15).

L'**assemblea ordinaria** è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti e delibera a maggioranza. L'assemblea delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo, nomina gli organi sociali e delibera su qualunque argomento che viene sottoposto dal Consiglio Direttivo in ordine alla vita dell'associazione.

9. Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per il governo e la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed è formato dal numero di membri indicati dal Consiglio direttivo uscente.

È convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso pubblicato sulla LISTA (e/o sito web) di TiTango, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione delle modalità della riunione.

Il Consiglio direttivo deve essere convocato quando sia stata fatta richiesta al Presidente da almeno **due terzi** dei componenti.

IL consiglio direttivo è validamente costituito e atto a deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il Consiglio direttivo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo

- emana regolamenti e norme per il funzionamento dell'Associazione,
- determina le quote associative,
- redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli associati
- stabilisce le modalità di votazione dell'Assemblea,
- attribuisce gli incarichi necessari al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte alcuni suoi poteri ad altri organi appositamente costituiti o a uno o più consiglieri o soci, stabilendo l'oggetto e i limiti della delega.

Qualora un consigliere, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio direttivo con delibera a maggioranza dei partecipanti. Tale decisione è insindacabile.

In caso di esclusione, dimissioni, recesso o morte di un consigliere, il Consiglio direttivo può nominare il suo sostituto fra i tesserati dell'Associazione. Qualora per tali motivi venisse meno la metà più uno dei consiglieri originari, non si potrà procedere alla cooptazione di nuovi componenti e il Presidente dovrà convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

10. Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica tre anni.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, presenta il programma e i bilanci in Assemblea.

11. Vicepresidente.

Il Vicepresidente svolge le funzioni di Presidente in caso di suo impedimento e per il tempo necessario.

In caso di dimissioni o morte del Presidente il Vicepresidente ricoprirà tale funzione fino all'elezione del nuovo presidente.

12. Collegio dei Garanti

TiTango potrà avere il Collegio dei Garanti, il quale durerà in carica **tre** anni, sarà composto da **tre** soci individuali ed eleggerà al proprio interno un Presidente.

Il collegio dei garanti delibera a maggioranza.

La carica di garante è incompatibile con qualsiasi carica dirigenziale.

È un organo di garanzia con funzioni arbitrali.

Esso decide con esclusione di ogni altra giurisdizione, su ogni controversia insorta tra gli organi di TiTango o tra questi ultimi e i soci e tra i soci tra di loro su questioni attinenti la vita dell'Associazione, secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione non impugnabile, da comunicarsi agli interessati entro sessanta giorni dall'ultimo atto istruttorio. Il giudizio deve garantire il diritto al contraddittorio.

13. Il Collegio dei Revisori dei Conti

TiTango potrà avere il Collegio dei Revisori dei Conti il quale durerà in carica tre anni e avrà il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Esso deve presentare annualmente all'Assemblea una relazione sul bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al proprio interno un Presidente.

In caso di vacanza di un membro effettivo subentra il supplente più anziano per età.

14. Fondo comune ed esercizio sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, a mero titolo esemplificativo, dal complesso di tutti i beni mobili e immobili dell'Associazione, dai proventi derivanti dal patrimonio, dalle attività svolte, dai servizi prodotti, dalle quote associative, dagli avanzi di gestione o fondi di riserva, dai proventi derivanti da partecipazioni societarie, dalle erogazioni, dalle oblazioni volontarie, dai lasciti, dai contributi provenienti a qualsiasi titolo dagli associati, da enti e da qualunque altro soggetto.

La durata dell'esercizio sociale viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio, predisposto secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea entro il termine di **quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti i soci presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione dell'assemblea che deve approvarlo

È fatto divieto di distribuire fra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

15. Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione TiTango deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole **dei nove decimi** degli aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, preferibilmente nella persona del Presidente pro tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano i medesimi scopi di TiTango, oppure saranno devoluti ad associazioni che svolgono attività di beneficenza.

16. Norma transitoria.

I soci fondatori, fino alla nomina del Consiglio direttivo, svolgeranno, anche disgiuntamente, la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.